Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

Deliberazione del Consiglio dell'Ordine n. 093/26 del 30 aprile 2026

OGGETTO: Affidamento incarico legale per il recupero delle spese legali liquidate con sentenza resa dal Tribunale di Palermo nel giudizio incardinato dal dott. omissis innanzi il Tribunale Civile di Palermo – RG n. omissis/2025.

Il giorno 30 aprile 2026, alle ore 9.20, presso la Sede Legale dell'Ordine, sita in Via Gaetano Maria Pernice, n° 5, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana ed ha adottato la presente delibera.

Consiglieri presenti

Zarcone Vincenza	**P**	**Chianese Rita**	**A**	**Mammana Eugenia**	**P**
Panebianco Carmelo	**P**	**Iacono Giuseppe**	**A**	**Mezzatesta Concetta**	**P**
Sidoti Olivo Paolo	**P**	**Leonardi Marco Maria**	**P**	**Spitale Giuseppe**	**P**
Sciacca Liviana	**P**	**Lo Piccolo Calogero**	**A**	**Vallesi Cardillo Barbara**	**P**
Blanco Giovanna	**P**	**Malpasso Andrea Nicola**	**P**	**Zarcaro Valentina**	**P**

Il Consiglio Regionale dell'Ordine

Premesso che:

- Con sentenza resa, in data 27 gennaio 2026, dal Tribunale di Palermo nel giudizio portante RG n. omissis/2025 è stato respinto il Ricorso incardinato dal dott. omissis avverso la deliberazione di questo Consiglio n. 133/25 del 30/9/2025, condannando il ricorrente alla refusione delle spese legali a favore dell'Ente resistente liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
- La prefata sentenza è passata in giudicato, ovverosia non è più appellabile;
- L'avv. Antonio Gabriele Armetta del Foro di Palermo incaricato a patrocinare l'Ente nel richiamato giudizio ha tentato un recupero bonario delle spese legali liquidate in sentenza senza esito positivo;
- Dunque, occorre procedere all'avvio del recupero coattivo;
- Per valutare quale delle procedure esecutive sia utile da avviare, è opportuno avvalersi della proceduta di cui all'art. 492 bis cpc che, presuppone la previa notifica di un Atto di precetto;

Visto che:

- Alla seduta consiliare tenutasi in data 30 maggio 2025, si è proceduto alla approvazione del Regolamento "*per la programmazione e disciplina degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui al libro ii, parte i, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'ordine degli psicologi della regione siciliana"*;
- nel nuovo Codice degli Appalti al "sotto-soglia" viene dedicato il "Libro II – dell'Appalto Parte I – dei Contratti di importo inferiore alle soglie europee", dall'art. 48 all'art. 55, nonché uno specifico allegato (Allegato II. 1);

Richiamato

- nello specifico l'Articolo 56 rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari", il quale contiene una elencazione dei contratti c.d. esclusi ovvero che le disposizioni del codice relative ai settori

ordinari non si applicano anche i servizi legali di patrocinio e connessi (e ciò in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice), e segnatamente: *"concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";*

- l'art. 13 del nuovo Codice prevede l'applicazione dei tre principi cui si impernia il nuovo Codice ovverosia "il principio del risultato", "il principio della fiducia" ed il "principio dell'accesso al mercato" anche ai c.d. contratti esclusi;
- l'art. 18 – Titolo III Affidamento dei servizi legali – rubricato "Servizi legali" del cit. Regolamento, il quale prevede al comma 1 "*I servizi legali individuati dall'art. 56, comma 1, lett. h)* [1] *sono esclusi dall'ambito di applicazione del Codice. In ragione di ciò, il relativo affidamento avverrà nel rispetto dei soli principi generali previsti dal Codice, inclusi i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il Consiglio dell'Ordine, con apposita delibera, autorizza il RUP a procedere all'affidamento. Il RUP, dopo aver informato il Presidente, procede all'affidamento. Successivamente al conferimento dell'incarico, l'eventuale procura ad litem è sottoscritta dal Presidente*." ed al successivo al comma 3 *"Nell'ipotesi di costituzioni in giudizio o scadenze processuali impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi in argomento, sarà comunque legittima una scelta diretta, ma motivata".*

Ravvisato che:

seppur vi sia un espresso rinvio normativo al principio della concorrenza anche nell'ambito dei servizi legali, con specifica indicazione della relazione funzionale tra la concorrenza ed il principio fondante del risultato, inteso quest'ultimo anche come ottenimento del miglior prezzo, è altrettanto vero che non si può raggiungere "il miglior risultato" a discapito delle esperienze, competenze, strategie di gestione dell'incarico, costi e ulteriori requisiti che occorre tenere in considerazione per il conferimento di un incarico di patrocinio legale dell'Ordine innanzi ad un Organo giurisdizionale.

Considerato che

- Come sopra anticipato, per i contratti c.d. esclusi nei quali ricade anche l'affidamento di un incarico ad un legale si applica "il principio del risultato", "il principio della fiducia" ed il "principio dell'accesso al mercato";

- Rilevata la necessità di avviare la procedura di recupero coattivo delle spese legali affidando l'incarico ad un legale della redazione e notifica dell'Atto di precetto nonché dell'inoltro della Istanza ex art. 492 bis cpc di Accesso alle Banche dati per la individuazione sia di beni mobili ed immobili da pignorare sia di eventuali conti correnti, emolumenti pensionistici o crediti, e così la valutazione della solvibilità del predetto dott. omissis, con onere di relazione all'Ente per il prosieguo o meno del recupero coattivo;
- l'incarico dovrà conferirsi ad un legale che non si trova in alcune delle situazioni di esclusione di cui agli artt. articoli 94, 95 e 98 del nuovo Codice degli Appalti;
- l'avv. Antonio Gabriele Armetta del Foro di Palermo, già affidatario dell'incarico per la costituzione nel predetto Giudizio, ha comunicato la disponibilità ad assistere l'Ordine anche per l'attività de qua, applicando i minimi tariffari ex **D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.** previsti per la redazione dell'Atto di precetto e per i procedimenti di "Volontaria Giurisdizione" per la redazione ed invio della Istanza ex art. 492 bis cpc, per un importo di euro 285,00 oltre oneri di legge, ovvero spese generali del 15% sul compenso totale, cassa avvocati ed iva;

Ravvisato che

Sussistono i presupposti anche a mente dei tre principi sopra richiamati di conferire l'incarico al predetto legale, e ciò ove si osservi che quest'ultimo oltre ad avere già manifestato le competenze necessarie alla assistenza e consulenza di questo Ordine, ha fornito la sua disponibilità applicando i minimi tariffari. Di talché, risulta applicato il "principio del risultato".

Accertata

l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità del RUP, previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e di conflitto di interesse ex art. 16 nuovo Codice degli appalti ed ex art. 11 comma 2 del Regolamento cit.

Vista

La disponibilità sul capitolo di spesa del capitolo di spesa 11.003.0005 "Assistenze e Consulenze amministrative, legali e varie" del Preventivo finanziario gestionale – uscite 2026

TUTTO CIO' PREMESO E CONSIDERATO

DELIBERA

Alla unanimità dei presenti

di affidare all'Avvocato Antonio Gabriele Armetta del Foro di Palermo, l'incarico di procedere alla redazione e notifica dell'Atto di precetto ed alla redazione ed invio della Istanza ex art. 492 bis cpc per l'importo di euro 285,00 oltre oneri di legge, ovvero spese generali del 15% sul compenso

totale, cassa avvocati ed iva ove dovuta, a valere sul capitolo di spesa 11.003.0005 "Assistenze e Consulenze amministrative, legali e varie" del Preventivo finanziario gestionale – uscite 2026, con onere di relazionare a questo Ente sugli esiti dell'Accesso alle Banche dati ex art. 492 bis cpc per la valutazione o meno dell'avvio del recupero coattivo.

Si demanda agli Uffici di Segreteria l'incarico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

Il Segretario	**La Presidente**
Dott. Paolo Sidoti Olivo	Dott.ssa Vincenza Zarcone

Documento firmato e conservato agli atti